

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 16/07/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29.11.2013 ed estinto anticipatamente alla 52° rata su 120, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso e facendo riferimento alla nota sentenza *Lexitor*, alla decisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/2019 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n° 263/2022. si rivolge all'Arbitro al quale chiede di ottenere il rimborso della quota parte non goduta degli oneri e degli interessi non maturati nonché dei premi assicurativi, a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi euro 3.188,37, oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente ed evidenzia che, in conformità alle disposizioni contrattuali, il ricorrente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi *recurring*, vale a dire la "*Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento*", di cui alla lett. b) del contratto e le "*spese di incasso quote*" di cui alla lettera f) del contratto. In merito agli altri costi oggetto di domanda, l'intermediario eccepisce la natura *up front* delle "*Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*" (di cui alla lett. a) e delle "*Provvigioni all'intermediario del credito*" (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all'atto dell'estinzione.

Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell'intermediario del credito, l'intermediario richiama da un lato il "testo contrattuale" ed in particolare la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall'altro la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h) del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici". L'intermediario fa presente, inoltre, che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106 TUB, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie.

L'intermediario espone poi alcune considerazioni critiche in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa in data 11.9.2019 nella causa C-383/18 (sentenza *Lexitor*), la quale non sarebbe applicabile al caso in esame, in riferimento alle provvigioni dell'intermediario del credito, poiché nello specifico non si è espressa sui costi da pagare a terzi ma solo su quelli determinati unilateralmente dall'intermediario; cita in tal senso le considerazioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nelle conclusioni presentate nel giudizio C-555/21, avente ad oggetto il credito immobiliare, giudizio conclusosi poi con la statuizione del principio che nessun rimborso è dovuto al consumatore per i costi relativi a prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento dell'estinzione del finanziamento. Sostiene inoltre che sarebbe sicuramente applicabile nel nostro ordinamento, l'art.6-*bis*, comma 3, lett. B) del DPR n.180/1950, con il quale il legislatore prevedeva la rimborsabilità solo di alcuni degli oneri posti a carico del cliente, lasciandone l'individuazione alla Banca d'Italia la quale, tramite le disposizioni sulla trasparenza in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, stabiliva la rimborsabilità dei soli costi *recurring*.

Per quanto concerne i premi assicurativi, l'intermediario rileva come le Compagnie di Assicurazione abbiano già provveduto al rimborso di quanto dovuto alla ricorrente, per l'importo complessivo di € 466,29, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza della cliente e da questa regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze. A tal fine, rammenta come l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, incluso il Collegio di Coordinamento, riconosca il metodo di calcolo *pro rata temporis* quale criterio suppletivo, da applicare solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti. Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo "*pro rata temporis*", l'intermediario precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere "rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Da tale modulo sottoscritto si può ritenere provata l'adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Rileva che sull'infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo "*pro rata temporis*" si sono espressi anche i Collegi territoriali ed anche la giurisprudenza di merito ha fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese. Evidenzia infatti che il riconoscimento in favore della cliente del rimborso degli interessi già maturati relativi alla quota parte di capitale, di cui il medesimo cliente ha già goduto, comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest'ultimo. L'intermediario sostiene che tale riconoscimento contrasterebbe con una radicata e consolidata prassi bancaria; inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto è

stata consegnata alla ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione, in cui viene indicato il capitale residuo in corrispondenza di ogni singola quota. Quest'ultimo documento è stato sottoscritto per presa visione ed accettazione.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce l'applicabilità diretta della sentenza della CGUE c.d. *Lexitor* e, alla luce della stessa, della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, della sentenza n°263/2022 della Corte Costituzionale e di numerose sentenze di merito, afferma il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, indipendentemente dalla loro qualificazione come costo *recurring* o *up front*. Conferma quindi tutte le richieste avanzate con il ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l'applicazione dell'art. 125-sexies, TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava a prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all'importo degli interessi e «dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all'inciso relativo alla «*vita residua del contratto*» ha determinato il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un*

principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-*octies*, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB così dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; il comma 2, altresì, precisa che *“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Il secondo comma del citato art. 11-*octies*, nel testo precedente all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. “Decreto Asset”), stabiliva inoltre che: *“L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sul menzionato originario testo dell'art. 11-*octies*, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza *Lexitor*, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocità della sentenza *Lexitor*, non è più possibile interpretare il “vecchio” art. 125-*sexies*, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza *Lexitor*, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-*octies*, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-*sexies*, laddove “sganciata” dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-sexies del TUB, tuttora in vigore per effetto de menzionato art 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza *Lexitor*), e atteso altresì che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-octies, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*. Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che *"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»"*, con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi *up front*.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: *"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»"*.

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *"Unicredit Bank Austria"*), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito

immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla “Lexitor”, sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell’intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 4441/2023; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5469/2023 e 5468/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 5614/2023 e 4640/2023).

Nemmeno rileva l’eccezione proposta dall’intermediario, secondo cui ai finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe applicabile l’art. 125-sexies TUB, bensì l’art. 6-bis del DPR 180/1950, il quale, trattandosi di una forma di finanziamento speciale, continuerebbe ad attribuire alla Banca d’Italia il potere, tra l’altro, di fissare oneri che devono essere rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del contratto. Tuttavia, proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all’istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell’art. 125-sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest’ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio: “*La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all’art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovrvenuto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L’estensione si giustificerebbe “nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto”.* (Collegio di Napoli, decisione n. 7242/23).

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, con riferimento alle “*Commissioni a favore della mandataria*”, rileva che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“*Commissione per il perfezionamento del contratto*”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“*Commissione di gestione*” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione *pro quota* solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 340,00, per cui nulla è più dovuto sul punto. Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la “*Commissione per il perfezionamento del contratto*”, ha, invece, natura *up front*, ed è quindi rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi: il Collegio riconosce pertanto il diritto al rimborso di euro 208,85.

Quanto alla “*Provvigione all’intermediario del credito*” (lett. c), in base alla documentazione in atti ed alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, essa è qualificabile come *up front*, e quindi è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. Il Collegio pertanto riconosce il diritto della ricorrente al rimborso della somma di euro 480,35.

La ricorrente domanda altresì la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis*. Preliminarmente, il Collegio rileva che sul punto

sono intervenute le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6885/22 e 6888/22, nelle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”*. Venendo al caso di specie, si rileva che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l’altro, l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, trovando applicazione al caso specie il suddetto criterio, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso di euro 3.975,93; considerato l’intervenuto rimborso dell’importo di euro 2.442,51, il ricorrente ha diritto al rimborso di residui euro 1.533,42.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso dei premi assicurativi non maturati, con riferimento alla *“polizza vita”* ed alla *“polizza rischio impiego”*, da costui sottoscritte. A tale riguardo, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, viene riconosciuta l’ammissibilità, ai fini del calcolo delle quote di costo non maturate a seguito dell’estinzione anticipata, di criteri alternativi a quello *pro rata temporis*, purché siano noti al cliente prima della conclusione del contratto. In particolare, secondo la più recente posizione condivisa dai Collegi, il criterio di rimborso si considera conosciuto *ex ante* dal cliente quando alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice. Inoltre, secondo l’orientamento dominante dei Collegi, qualora la clausola sul criterio di rimborso del premio risulti non intellegibile (come nell’ipotesi in cui le formule matematiche di calcolo riportate nelle CGA non siano chiarite da esempi o casi tipo, come nel caso di specie con riguardo alla clausola per la copertura rischio impiego), potrà essere disposto il rimborso secondo il criterio proporzionale lineare, disapplicando il criterio contrattuale (*ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 317/2022). Venendo al caso di specie, sono agli atti le dichiarazioni fornite nell’ambito della proposta assicurativa, oltre all’evidenza della data di aggiornamento del fascicolo informativo, da cui è possibile valutare la coerenza sotto il profilo temporale tra i due documenti (fascicolo e proposta). L’intermediario rappresenta che le Compagnie assicurative interessate hanno provveduto a rimborsare alla ricorrente quanto dovuto, in applicazione delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) *ex ante* portate a sua conoscenza e regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione alle polizze. Per entrambe le polizze, tuttavia, il Collegio rileva che non è riportata né la formula di calcolo, né lo schema semplificativo. Ricorrono, pertanto, le condizioni, affinché trovi applicazione per il rimborso il criterio proporzionale lineare. Di conseguenza, considerato l’intervenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell’importo di euro 229,93, per la polizza vita, e di euro 236,36, per la polizza rischio impiego, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso rispettivamente di residui euro 30,00 e 36,66.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.289,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO